SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 553-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1977 (V. Stampato n. 742)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 febbraio 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1977

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli senatori. — La Convenzione con l'Austria, firmata a Vienna il 30 giugno 1975, di cui si propone la ratifica, tende ad un completamento e ad un ampliamento della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954, nella parte in cui questa rinvia ad accordi bilaterali per la scelta di soluzioni alternative o — là dove consentito — la adozione di disposizioni in deroga.

La normativa che si propone realizza una più ampia cooperazione fra i due Paesi nello svolgimento delle procedure giudiziarie, in conformità delle esigenze determinate dalla frequenza dei rapporti e dalle intense relazioni umane e commerciali occasionate anche dalla contiguità geografica dei due Paesi.

Sulle singole disposizioni della Convenzione — sulla quale la Commissione giustizia si è pronunciata positivamente per quanto di sua competenza — la Commissione affari esteri si è espressa all'unanimità in senso favorevole.

Dal canto suo, il relatore ritiene di non dovere nulla aggiungere alla analisi espositiva del Governo contenuta nella relazione introduttiva (vedi Atto Camera n. 742) con la quale pienamente concorda.

ORLANDO, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 della Convenzione stessa.